

Perché diciamo no al DDL Pillon

Schede di esemplificazione tecnica

Nota 2.

- Il disegno di Legge Pillon si pone certamente in contrasto con il principio del “Superiore interesse del minore” a cui la giurisprudenza riconosce rilevanza costituzionale. Tale principio, costituisce uno dei parametri di valutazione della costituzionalità delle leggi - che deve necessariamente orientare il legislatore nella “promozione della personalità e nell’educazione del soggetto umano in formazione” (C.cost. n. 11 del 1981) e che deve essere perseguito caso per caso, avendo riguardo alla peculiarità di ogni singola situazione - da questi sancito.
- Il disegno di legge Pillon sacrifica gli interessi e la stabilità psico – fisica dei minori facendoli soggiacere ai diritti ed ai desideri degli adulti, su un piano d’inaccettabile parità e propone un modello di figlio “diviso” negli affetti come nei più elementari aspetti della quotidianità.
- Il disegno di legge Pillon è in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: nella sua impostazione è fortemente orientato a tutelare gli interessi degli adulti a discapito di quelli dei bambini, che diventano così OGGETTO di diritti e non SOGGETTI di diritti. Al contrario di quanto dispone la Convenzione che riconosce che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti.

Art. 11.

*(Modifica dell'articolo 337-ter
del codice civile)*

1. L'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-ter. – *(Provvedimenti riguardo ai figli)*. – **Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori**, [...] Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale.

Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di **trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori**. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di:

- 1) violenza;
- 2) abuso sessuale;
- 3) trascuratezza;
- 4) indisponibilità di un genitore;
- 5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore.

Il giudice o le parti, quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, possono prevedere adeguati **meccanismi di recupero durante i periodi di vacanza**, onde garantire una sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell'anno.

[..]



Il giudice, [...] Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l'abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.

Entrambi i genitori predispongono un **piano genitoriale** in ordine a:

- 1) luoghi abitualmente frequentati dai figli;
- 2) scuola e percorso educativo del minore;
- 3) eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative;
- 4) frequentazioni parentali e amicali del minore;
- 5) vacanze normalmente godute dal minore.

Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al **mantenimento diretto dei figli**, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 3) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Il giudice esamina e approva il piano genitoriale concordato dai due genitori ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente concordato dai genitori e stabilisce comunque il piano genitoriale, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, applicando in ogni caso il mantenimento diretto come indicato ai commi precedenti e sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su base locale in ragione del costo medio della vita come calcolato dall'ISTAT, indicando altresì le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa.

Il giudice stabilisce, ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare **quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare**. I benefici previdenziali e fiscali erogati in favore della prole o ai genitori per i figli a carico sono in ogni caso attribuiti sulla base del reciproco accordo ovvero su disposizione del giudice in misura direttamente proporzionale ai rispettivi redditi. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

[..]»

- Il DDL Pillon incide in maniera negativa sul diritto dei minori con una rigida applicazione del principio di bigenitorialità di fatto legata ad una sterile equivalenza di tempi (*“indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori”*);
- Non mette al centro l'interesse dei bambini/e. Trasforma il ruolo di genitore in una mansione meccanica e prevedibile di cui i figli sono oggetti e non soggetti e teorizza la possibilità applicativa della divisione a metà di un figlio, considerando i minori alla stregua di qualsiasi bene materiale, in violazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC)



- impone ai genitori, e al giudice, di valutare prioritariamente la possibilità di individuare un calendario secondo il quale i figli trascorrano “*tempi paritetici o equipollenti*” con un nuovo limite imposto: “*non meno di 12 giorni al mese compresi i pernottamenti*”.
- snatura il concetto di casa coniugale come nido e habitat domestico, facendo sì che i bambini abbiano “due case” e un doppio domicilio, senza riconoscere alcun luogo come “proprio”
- riduce a pochissime ipotesi i casi di affido monogenitoriale che di fatto, scompare definitivamente
- obbliga il giudice a porre “in essere ogni misura idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del minore” senza tener conto degli effetti della violenza assistita;

Art. 16 DDL

1. L'articolo 337-*octies* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-*octies*. – (*Poteri del giudice e ascolto del minore*). – Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-*ter*, il giudice può assumere, a istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

L'ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato. L'ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice. **Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori»**

- Con l'introduzione delle nuove norme sull'ascolto del minore, di fatto s'irrigidiscono le modalità di ascolto trasformandolo da momento di emersione dell'interesse del minore, ad una vera e propria testimonianza (si pensi alle “garanzie” poste dalla videoregistrazione, dal possibile collegamento video). Tale previsione viola il diritto di ascolto del bambino, i diritti ed esigenze specifiche di bambini e bambine in diverse fasce di età, diritto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
- **Il minore non si sentirà mai libero di parlare con** l'ascolto così concepito, con la consapevolezza di avere i genitori, ed i loro avvocati, dietro un vetro, l'ascolto diventerà fonte di traumatizzazioni, di sensi di colpa, di conflitti di lealtà, che inevitabilmente si determineranno benché la norma provi a scongiurarli con un ultimo comma dal sapore punitivo.
- L'ascolto così concepito non aiuterà di certo a comprendere quale possa essere il superiore interesse del minore, che, ancora una volta dovrà cedere il passo al diritto degli adulti perdendo sempre più nel processo separativo quelle tutele che faticosamente gli erano state riconosciute negli anni.
- Il divieto di domande “in grado di suscitare conflitti di lealtà” è un **bavaglio ai minori**, impedisce l'emersione della violenza, diretta e assistita (al minore non potrà essere chiesto nulla sulla violenza, perché certamente suscita conflitto di lealtà verso il maltrattante).

Art. 17 DDL

All'articolo 342-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-*ter* e 342-*quater*. **I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati, nell'esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi**».

Art. 21 DDL Pillon

1. L'articolo 570-*bis* del codice penale è abrogato.

- Con questo articolo il DDL estende alle ipotesi di situazioni meritevoli di “ordine di protezione” quelle situazioni in cui “**il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento** con riguardo a uno dei genitori [...] pur in assenza di evidenti condotte” di uno dei coniugi e introduce il concetto di “alienazione” con evidente richiamo al concetto di alienazione parentale.
- **Punisce i bambini** che parlano e mostrano legittimo rifiuto verso il genitore maltrattante